



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 del 27/11/2019

Oggetto :

**REVISORE ECONOMICO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CANALE PER IL TRIENNIO
1.01.2020-31.12.2022- NOMINA**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventisette**, del mese di **novembre**, alle ore **20:00**, nel/nella **SALA DELLE ADUNANZE** con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE
FACCENDA Enrico	Sindaco	SI
DACOMO Francesca	Consigliere	NO
PENNA Claudio	Consigliere	SI
GALLINO Giovanni	Consigliere-Vice Sindaco	SI
SPERONE Domenico	Consigliere	NO
DAMONTE Marco	Consigliere	SI
FERRERO Giuliano	Consigliere	SI
CAMPO Matteo	Consigliere	SI
STROPPIANA Daniela Teresa	Consigliere	NO
TERNAVASIO Piera	Consigliere	SI
ALEMANNI Nadia	Consigliere	SI
MORELLO Gian Michele	Consigliere	SI
MACCAGNO Andrea	Consigliere	SI

Totale presenti n. 10 Totale assenti n. 3

Sono presenti gli Assessori:

MALAVASI Simona, DESTEFANIS Lidia. - Assessori Esterni.

Assiste all'adunanza il **D.SSA SACCO BOTTO Anna** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **FACCENDA Enrico** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco introduce l'argomento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'*organo di revisione economico-finanziario*, che testualmente dispone:

«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1. *I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.*

2. *I componenti del collegio dei revisori sono scelti:*

a) *uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;*

b) *uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;*

c) *uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.*

3. *Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.*

3-bis. *Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.*

4. *Gli enti locali comunicano ai propri tesorerieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;*

Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«1. *L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;*

Tenute presenti le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che questo Comune aveva, alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 5624 abitanti per cui si deve procedere alla nomina di n. 1 revisore;

Visto il **decreto interministeriale 21 dicembre 2018** recante «*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali*»;

Visto l'art. 241, comma 6 bis, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale:

«*L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi*»

Visto l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148 il quale testualmente recita:

«A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali»;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante " Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria" che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita:

«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

Art. 6 – Composizione del collegio.

... omissis ...

2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'*articolo 5*, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'*articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*»;

Vista la Pec prot. n. 9366 del 04/09/2019 con la quale il Comune di Canale comunicava alla Prefettura di Cuneo che in data 31/12/2019 era prevista la scadenza triennale per l'organo di revisione economico-finanziaria di questo Comune;

Vista la nota prefettizia n. 0055537 del 03/10/2019 comunicante la data e l'ora per il procedimento di estrazione, fissato per il giorno 09/10/2019 alle ore 10,00;

Vista la nota prefettizia trasmessa via Pec prot n. 0056375 del 09/10/2019 – agli atti di questa Amministrazione con Prot. 10501 del 09/10/2019, comunicante l'esito del procedimento di estrazione con allegata copia dell'esito dell'estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza;

Preso atto che:

- sono risultati estratti:
 - la Dott.ssa FERRUZZI Elena;
 - il Dott. ALLERA Tiziano;

- il Dott. TORCHIO Valerio;
- i nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina (le riserve) possono subentrare, in caso di eventuale rinuncia o impedimenti ad assumere l'incarico da parte del primo nominativo designato;

Preso atto altresì che a seguito della suindicata comunicazione dell'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura di Cuneo, Ufficio Territoriale del Governo, l'ufficio finanziario di questo Comune invitava, con Pec prot. n.10578 del 11/10/2019, la Dott.ssa Elena Ferruzzi a presentare formale accettazione all'incarico di revisore dei conti per il triennio 2020-2022, cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

Verificato che la Dott.ssa Elena Ferruzzi con propria Pec del 18/10/2019, pervenuta al protocollo comunale in data 18/10/2019 al n. 10909 ha comunicato di non accettare la carica a revisore dei conti del Comune di Canale;

Rilevato che, a seguito della rinuncia del primo designato alla nomina, l'ufficio finanziario di questo Comune invitava, con Pec prot. n.10922 del 18/10/2019, il Dott. Tiziano Allera a presentare formale accettazione all'incarico di revisore dei conti per il triennio 2020-2022, cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

Verificato che il Dott. Tiziano Allera con propria Pec del 25/10/2019, pervenuta al protocollo comunale in data 28/10/2019 al n. 11247 ha comunicato di accettare la carica a revisore dei conti del Comune di Canale, allegando adeguata dichiarazione di assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, dietro corresponsione dell'onorario annuo di € 4.700,00 oltre al contributo integrativo ed all'Iva ;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il triennio 2020-2022 con decorrenza dal 1.01.2020;

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del d.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica-contabile del presente atto

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di affidare l'incarico della revisione economico-finanziaria di questo Comune per il triennio 2020-2022, con decorrenza 1.01.2020, prevista dall'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al Revisore Unico Dott. ALLERA Tiziano nato a Casale Monferrato il 16.08.1964 ed ivi residente- C.F. LLTTZN64M16B885Q - iscritto nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito ai sensi dell'art. 16, comma 25 del D.L. n. 138/2011, conv. in Legge 148/2011 e del D.M. Interno 23/2012.
2. Di allegare alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, il disciplinare regolante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il Revisore dei conti, composto da n. 9 articoli.
3. Di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, il nominativo del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 234, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
4. Di determinare in € 5.963,36, onnicomprensivo di oneri, cassa previdenziale ed Iva, il compenso annuo spettante al Revisore unico dei Conti, demandando al Resp. del servizio finanziario l'assunzione del relativo impegno di spesa per il triennio 2020-2022.

Successivamente, con separata, apposita votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CANALE ED IL IN MERITO ALL'INCARICO DI REVISORE ECONOMICO FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 01.01.2020-31.12.2022.

1) NATURA DEL RAPPORTO E COMPITI

L'Amministrazione Comunale di CANALE affida al Dott. nato a..... il, domiciliato in....., iscritto all'incarico di revisore economico-finanziario unico , all'interno dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, del Regolamento di contabilità del Comune e dello Statuto del Comune di Canale.

2) ARTICOLAZIONE DELL'INCARICO

I compiti assegnati e le funzioni richieste consisteranno nelle seguenti azioni ed operazioni previste per Legge e precisamente:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

8) programmazione triennale del personale

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'articolo 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine

previsto dal regolamento di contabilità, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'art. 223 e 224 Tuel.

3) ALTRE ATTRIBUZIONI DEL REVISORE

Su richiesta della maggioranza semplice del Consiglio Comunale, del Sindaco, del Responsabile Finanziario o del Segretario Comunale, il Revisore dovrà produrre adeguati pareri relativamente ai problemi ricompresi nelle proprie funzioni.

Parimenti, di propria iniziativa, il Revisore può avanzare proposte, rilievi o comunicare quant'altro al Sindaco, al Consiglio Comunale.

4) DECORRENZA E DURATA

Il presente incarico decorre dal 01.01.2020 al 31.12.2022. Qualora l'incarico fosse revocato o interrotto, verrà erogata una quota di compenso commisurata all'arco di tempo in cui è stata svolta l'attività.

5) RESPONSABILITA' E CONTROLLO

Il Revisore del conto risponde della veridicità delle attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. La responsabilità civile è integrata dalla responsabilità penale e disciplinare nella misura in cui la non veridicità dell'attestazione o le modalità dell'adempimento integrino fattispecie penale, oppure disciplinare nei confronti del proprio ordine e collegio per violazione dei canoni di deontologia professionale.

6) CONTROLLO E REVISIONE

Il Revisore, per l'espletamento delle sue funzioni:

- può accedere agli atti e documenti dell'Ente previa richiesta al Segretario Comunale e/o al Responsabile dell'Area Finanziaria;
- ha diritto di ricevere l'ordine del giorno di convocazione del Consiglio con l'elenco degli oggetti iscritti;
- il Revisore può compiere verifiche e controlli su atti e documenti riguardanti specifiche materie e oggetti;
- può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare. All'organo di revisione sono trasmessi:
 - a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;
 - b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

Nel caso che il Revisore riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ha l'obbligo di riferire immediatamente al Consiglio Comunale inviando apposita relazione dettagliata al Sindaco ed ai Capi Gruppo consiliari

7) DECADENZA REVOCA E DIMISSIONI

Il Consiglio Comunale può procedere alla revoca del mandato quando avrà accertato, documentandola, l'inadempienza da parte del revisore.

Può considerarsi inadempienza, oltre che il difetto di diligenza, anche l'eventuale eccesso o abuso di mandato.

Il Revisore può procedere a rassegnare le dimissioni dandone ampia motivazione. Resta in carica fino alla sostituzione che avverrà secondo le modalità previste dalla legge.

8) COMPENSI

Il compenso per l'incarico affidato viene pattuito a norma delle vigenti disposizioni di Legge, nella somma annua di Euro 5.963,36 comprensivo di oneri, cassa previdenziale ed Iva, oltre al rimborso delle spese di viaggio, calcolate 1/5 del costo della benzina sulla base dei Km effettivamente percorsi.

9) DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare, si fa riferimento al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. , allo statuto ed alle disposizioni previste dal vigente Regolamento di contabilità del Comune di Canale.

CANALE, Lì

IL REVISORE

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FACCENDA Enrico *

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA SACCO BOTTO Anna *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.